

Pubblicato il 16/10/2024

N. 03409/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 02335/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Marcellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Duca degli Abruzzi, n. 30-B;

***contro***

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pistone Nascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Verona, n. 40;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio delle Pubbliche Amministrazioni resistenti in relazione all'istanza del 25 luglio 2023 di stesura del progetto individuale di vita di cui all'art. 14 della l. n. 328/00;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 26 gennaio 2024 dell'-OMISSIS-;
- del provvedimento del 9 febbraio 2024 del Comune di -OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell'-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

In data 28 aprile 2022, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di tutore delle figlie -OMISSIS- e -OMISSIS-, affette da grave disabilità, chiedeva all'-OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS- la stesura a beneficio di entrambe del progetto individuale di vita *ex art.* 14 della l. n. 328/2000.

Successivamente alla stesura del suddetto progetto da parte delle Autorità competenti, con istanza del 25 luglio 2023, il sig.-OMISSIS- chiedeva una revisione e un aggiornamento del progetto redatto, anche al fine di integrarlo con le previsioni e le misure previste dalla l. n. 112/2016.

Non ricevendo alcun riscontro, con ricorso presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, il sig.-OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del silenzio

serbato delle Amministrazioni intimate in ordine alla predetta istanza, dichiarandone l'obbligo di definire il procedimento con un nuovo progetto individualizzato di vita.

Il ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento per i danni subiti in conseguenza alla mancata adozione di un progetto di vita individuale aggiornato a beneficio delle due figlie.

Nelle more del giudizio:

- con nota prot. n. -OMISSIS-del 26 gennaio 2024, l'-OMISSIS-rigettava la richiesta del sig.-OMISSIS-, ritenendo che *“i piani individuali precedentemente redatti, sottoscritti e quindi accettati dagli istanti, siano ad oggi i più adatti a soddisfare i bisogni e le necessità assistenziali, considerate le condizioni sociali, cliniche e di cura”*;

- con nota prot. n. 2832 del 9 febbraio 2024, il Comune di -OMISSIS-condivideva i contenuti della nota dell'Azienda Sanitaria.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il sig.-OMISSIS- impugna entrambe le determinazioni, censurandole sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Il ricorrente si duole, sostanzialmente, che le Amministrazioni si sarebbero opposte alla stesura di un nuovo progetto di vita, senza nemmeno prendere in considerazione le nuove condizioni di salute delle disabili, per come documentalmente evidenziato, e trascurando l'espressa richiesta di misure per il c.d. “dopo di noi”.

In data 11 giugno 2024, la sig.ra -OMISSIS-, madre delle sig.re -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, quale nuovo tutore delle figlie, si è costituita in giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.

Resiste al ricorso il Comune di -OMISSIS-, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti e deducendo l'infondatezza nel merito del gravame.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l'istanza di tutela cautelare, disponendo il riesame della vicenda da parte delle Amministrazioni interessate.

In conseguenza a tale provvedimento, si è costituita in giudizio l'-OMISSIS-, dichiarando che la rimodulazione del progetto individuale delle sig.re-OMISSIS- è in fase di ultimazione.

All'udienza pubblica del 3 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione.

### DIRITTO

Con riguardo al ricorso introduttivo, il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo le Amministrazioni resistenti rigettato l'istanza di riesame e aggiornamento formulata da parte ricorrente con le note prot. n. -OMISSIS-del 26 gennaio 2024 e prot. n. 2832 del 9 febbraio 2024.

Rispetto al ricorso per motivi aggiunti, preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di tardività formulata dal Comune, essendo il progetto individuale di vita *“un atto di pianificazione che si articola nel tempo”* (cfr. Tar Napoli, ord. 3 aprile 2019, n. 553), ragion per cui il diniego di aggiornamento non può considerarsi alla stregua di atto meramente confermativo rispetto alle determinazioni assunte con la stesura del primo progetto individuale di vita.

Parimenti, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per una dichiarazione d'improcedibilità del ricorso, per come richiesto dall'-OMISSIS-, in quanto la procedura di revisione e aggiornamento non è stata ancora completata.

Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti è fondato.

In particolare, ritiene il Collegio che sia fondata la censura inerente al difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Invero, le Amministrazioni confermano i contenuti del progetto di vita

redatto in data 22 aprile 2022, senza svolgere alcuna attività di verifica sul mutamento dei bisogni e delle esigenze assistenziali delle due disabili.

Di contro, è la stessa legge ad imporre una costante attività di controllo, verifica e monitoraggio (*in continuum*) sulla puntuale e diligente esecuzione degli interventi dedotti in progetto e sul loro grado di efficacia.

Anche la giurisprudenza ha evidenziato l'importanza e la necessità dell'aggiornamento del progetto, qualora emergano *“nuove e più pressanti esigenze espresse dalla persona disabile”*. È soltanto in questo modo che *“Emerge lo scopo del “progetto individuale”, quale strumento necessario ad evitare che vengano erogate prestazioni e servizi senza tenere conto delle relazioni che esistono tra i diversi contesti (scuola, formazione, lavoro, tempo libero, sanità, riabilitazione, assistenza sociale, famiglia)”* (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18 marzo 2024, n. 217).

Nel caso di specie, alla base della richiesta di aggiornamento di parte ricorrente vi è:

- da un lato, la circostanza per cui *“il sostegno del nucleo familiare sta progressivamente scemando per sia per l'età avanzata dei genitori che per gli impegni lavorativi e personali dei fratelli”*;

- dall'altro lato, il miglioramento dell'autonomia personale e sociale di -OMISSIS- (in maniera più significativa) e di -OMISSIS- in conseguenza alla frequentazione di una comunità alloggio (cfr. consulenza del dott. Angelo Cerracchio in doc. 17 e 18 del fascicolo di parte ricorrente).

Da qui, la richiesta di revisione del progetto, anche tenuto conto delle misure relative al *“dopo di noi”*.

Si tratta di circostanze di cui le Amministrazioni non hanno tenuto adeguato conto ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

In conseguenza, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento delle note gravate.

A seguito di ciò, le Amministrazione interessate - cioè l'-OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS- (tenute a provvedere d'intesa, come disposto dall'art. 14, primo comma, della l. n. 328/2000) - dovranno predisporre e approvare, con la massima sollecitudine, un nuovo progetto individuale nell'interesse delle due disabili, tenendo conto di tutti i requisiti richiesti ai fini della sua esaustività, ossia:

- *“oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”* (cfr. art. 14, comma 2, della l. n. 328/2000);

- le *“misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”* (art. 1, comma 2, della l. n. 112/2016);

- in ultimo, le *“metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”*.

Quanto alla richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da c.d. “mero ritardo” *ex art. 2 bis*, comma 1 *bis*, della l. n. 241/1990, essa non può essere accolta, giacché non risulta che parte ricorrente, a fronte dell’inerzia delle Amministrazioni, abbia preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 *bis*, della l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16 gennaio 2023, n. 128; T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 5 ottobre 2023, n. 748).

Quanto al risarcimento del danno che il comportamento amministrativo ha arrecato alla qualità di vita delle due disabili, parte ricorrente non ha fornito elementi indicativi di un peggioramento delle condizioni di salute delle due disabili dalla data di stesura del primo progetto di vita (peraltro, non oggetto di impugnazione) ad oggi.

Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta, per l’omessa prova dell’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. (cfr., in questo senso, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 1 febbraio 2024, n. 79).

In conclusione:

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti, deve essere accolta la domanda di aggiornamento del piano nei sensi di cui in motivazione mentre va rigettata la domanda risarcitoria.

Le spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti:

1) accoglie la domanda di aggiornamento del piano nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2024 adottata dall'-OMISSIS- e della nota prot. n. 2832 del 9 febbraio 2024 del Comune di -OMISSIS-;

2) rigetta la domanda risarcitoria;

- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



**Manuela Bucca**

**Giuseppa Leggio**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.